Articolo 4

Locali sotterranei o privi di finestre

I posti di lavoro permanenti, sistemati in locali interrati o sprovvisti di finestre possono essere autorizzati soltanto in casi eccezionali debitamente motivati.

Premessa: Il principio secondo cui i locali di lavoro devono essere situati al disopra del livello del terreno e dotati di finestre è ribadito anche agli articoli 15 capoverso 3 e 24 capoverso 5 OLL 3. In questa sede vengono trattati solo i problemi supplementari sollevati nell'ambito dell'approvazione dei piani.

Per la creazione di posti di lavoro permanenti in locali sotterranei o privi di finestre, è necessaria un'autorizzazione di deroga conformemente all'articolo 27 OLL 4. Essa può essere concessa solo in casi eccezionali debitamente motivati. Questi motivi possono essere in relazione con la sicurezza o con la tecnica di produzione, come indicato all'articolo 15 capoverso 3 OLL 3.
Un locale di lavoro situato al disopra del suolo è ammesso come locale per posti di lavoro permanenti quando il livello del terreno adiacente ai muri esterni non è superiore all'altezza abituale del davanzale delle finestre sulle facciate (1,2 m, eccezionalmente 1,5 m, v. art. 17 OLL 4). Anche i locali situati sotto il livello del suolo, ma che permettono la vista verso l'esterno grazie ad una adeguata pendenza del terreno adiacente, possono essere accettati come locali per posti di lavoro permanenti. In tali casi, la pendenza del terreno non deve superare 25-30° mentre la profondità della scarpata non deve essere superiore a 3 m. La zona entro la quale si possono situare posti di lavoro permanenti è indicata nella fig. 404.1.

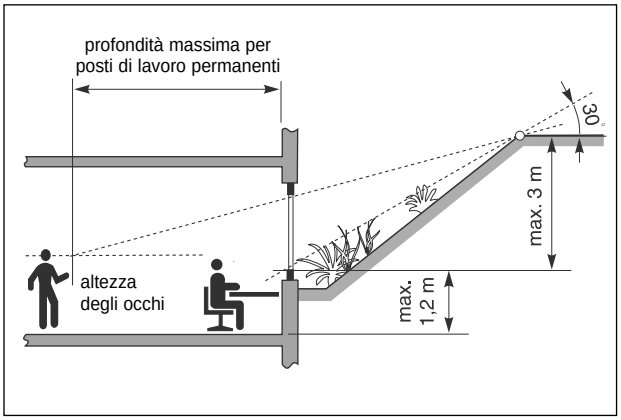

Figura 404-1: Vista verso l'esterno dalle stanze ubicate sotto il livello del terreno, quest'ultimo formando scarpata